(N. 65)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1953

Istituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori portuali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero della marina mercantile, nello svolgimento della sua attività, relativa alla disciplina del lavoro nei porti, si è frequentemente trovato di fronte a richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, intese ad ottenere determinati trattamenti assistenziali, previdenziali e provvidenziali, ad integrazione o a sostituzione di quelli previsti dalla legge allo scopo di sopperire ad esigenze peculiari della prestazione d'opera di cui trattasi. Ciò ha portato alla necessità di costituire i fondi necessari per assicurare ai lavoratori il trattamento del caso e di adottare conseguentemente le opportune disposizioni di massima per la gestione dei fondi medesimi, e di avviare le misure per sorvegliare su detta gestione anche, in certi casi, attraverso lo svolgimento diretto dei compiti inerenti alla gestione stessa.

I fondi di cui trattasi sono alimentati o da maggiorazioni percentuali delle tariffe, imposte in base ai poteri spettanti al Ministero in ordine alla determinazione delle tariffe in genere, oppure da contribuzioni volontarie.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Nel primo caso, la maggiorazione delle tariffe è imposta su scala nazionale, in maniera uniforme per tutti i porti, e, parimenti, su scala nazionale avviene l'erogazione dei benefici derivanti dal trattamento previdenziale, assistenziale o provvidenziale.

La costituzione dei fondi obbedisce ad un criterio mutualistico basato sulla contribuzione al fondo, da parte di tutti i porti, in misura uniforme, mentre le erogazioni avvengono a seconda delle effettive esigenze di ogni porto.

I fondi, nel caso che vengano alimentati da contribuzioni volontarie dei lavoratori o dei datori di lavoro, di regola non hanno carattere nazionale, ma vengono istituiti porto per porto e le contribuzioni e le erogazioni sono rispettivamente a carico ed a vantaggio del porto singolo.

Per raggiungere una organica e definitiva regolamentazione della materia, è da escludere in conformità dell'articolo 170 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, l'istituzione di gestioni autonome alle dipendenze della Pubblica amministrazione, perchè, per la necessità di opportuni controlli, verrebbe a mancare in esse il peculiare requisito dei trattamenti di previdenza, di assistenza e di provvidenza di cui trattasi, che è quello di assolvere ai propri compiti con assoluta celerità e tempestività.

Pertanto, si rende necessaria l'istituzione di un ente, cui affidare i compiti di gestione diretta, sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e di quello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alle spese di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'ente sarà provveduto con il gettito di una percentuale sull'entrate dei singoli fondi, rimanendo escluso qualsiasi concorso finanziario da parte dello Stato.

E' apparso opportuno conferire all'ente personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 1) dato il carattere pubblicistico proprio dell'ente stesso e dei suoi fini. L'Ente, inoltre, è stato sottoposto al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oltre che del Ministero della marina mercantile, in considerazione della competenza di carattere generale spettante al primo in materia di assistenza sociale ai lavoratori.

L'articolo 2 indica le finalità dell'Ente ed i mezzi di attuazione di dette finalità, consistendo le prime nell'assicurare ai lavoratori portuali determinati trattamenti di assistenza economica, i secondi nella costituzione di determinati fondi alimentati da maggiorazioni delle tariffe portuali o da contribuzioni volontarie dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'articolo, inoltre, specifica a quali lavoratori si applichi il trattamento di assistenza previsto.

Infine l'ultimo capoverso prevede la facoltà dell'Ente di attuare i propri compiti e di raggiungere le proprie finalità attraverso la stipulazione di convenzioni con altri enti assistenziali e previdenziali.

L'altricolo 3 contiene una delega legislativa al Governo per l'applicazione della maggiorazione delle tariffe di cui all'articolo 2. Inoltre, è stato previsto l'obbligo di sentire il Comitato centrale del lavoro purtuale, organo collegiale in cui sono rappresentate le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate al traffico portuale.

L'articolo 4 contempla l'approvazione dello statuto dell'Ente da parte del Presidente della Repubblica, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere del Consiglio di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale per l'assistenza dei lavoratori portuali. L'Ente è persona giuridica pubblica, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Ente persegue finalità di assistenza economica a favore dei lavoratori iscritti nei registri tenuti dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, compresi quelli iscritti nei registi tenuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, dal Provveditorato del porto di Venezia e dall'Ente autonomo del porto di Napoli. L'assistenza economica, entro i limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto, è attuato mediante la costituzione e la gestione di fondi alimentati da maggiorazioni delle tariffe del lavoro portuale o da eventuali contribuzioni volontarie.

L'assistenza economica può, altresì, essere attuata dall'Ente mediante convenzioni con Istituti assistenziali e previdenziali.

Art. 3.

Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura delle maggiorazioni di cui all'articolo precedente è stabilita, secondo il criterio della percentuale delle tariffe stesse e considerato il volume del traffico, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale.

La percentuale suddetta non potrà superare il 16 per cento.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo Statuto dell'Ente.